

COMUNE DI CEPPPO MORELLI

PROVINCIA DEL VERBANO CUSIO OSSOLA

P.IVA00417240033
Tel. 0324/890106
Fax 0324/890270CAP 28875
Via Roma .n.35
e-mail ceppo.morelli@ruparpiemonte.it**VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.26****OGGETTO:****VARIANTE PARZIALE AL PRG - VP1/11 - AI SENSI DELL'ART.17
COMMA 7° DELLA L.R. 56/77 S.M.I.- APPROVAZIONE
PROVVEDIMENTO DI ESCLUSIONE ALLA PROSECUZIONE DELLA
PROCEDURA V.A.S.**

L'anno duemilaundici addì venti del mese di dicembre alle ore venti e minuti trenta nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Straordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. TABACHI LIVIO - Presidente	Sì
2. SANDRETTI FABIO - Vice Sindaco	Sì
3. TABACHI DONATELLA - Assessore	No
4. GIORDANI SANDRO - Assessore	No
5. GALLOPPINI ANDREA NICOLAS - Assessore	No
6. CARELLI GIORGIO - Consigliere	Sì
7. FALL BRUNO - Consigliere	Sì
8. TOFFOLET VIVIANA - Consigliere	Sì
9. IMBERTI ANDREA - Consigliere	Sì
10. MORETTI EMANUELE - Consigliere	No
11. MORANDI ALDO - Consigliere	Sì
12. BETTINESCHI TANIA - Consigliere	No
13. VIRGILI ALBERTO - Consigliere	No
Totale Presenti:	7
Totale Assenti:	6

Assiste il segretario comunale Boni Dott. Pietro.

Il Signor TABACHI LIVIO, assunta la presidenza e constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Atteso che il Comune di Ceppo Morelli è dotato di PRG approvato dalla Regione Piemonte con D.G.R. 7-72 del 17/05/2010 (pubblicato sul BUR del Piemonte n.21 del 27/05/2010)

Rilevato che il suddetto PRG è stato approvato dalla Comunità Montana Monte Rosa, in via definitiva , con deliberazione C.C. n. 17 del 21.09.2006 e che l'iter di approvazione si è protratto per circa 4 anni;

Preso atto che l'Amministrazione comunale di Ceppo Morelli ha la necessità di apportare delle variazioni alle previsioni di PRG;

Vista la determina dell'ufficio tecnico n. 26 del 30.03.2011 con la quale si affidava agli Studi Bossalini & Cattin – geologi- e Arch. Bovio Luigi e Gibroni Milena – urbanisti, la stesura degli atti necessari per la redazione di una variante ai sensi dell'art.17 comma 7° della L.R.56/77 smi;

Vista la **Relazione tecnica (A-VAS)** di preliminare verifica di assoggettabilità alla VAS redatta per conto del Comune di Ceppo Morelli dai Dott. Arch. Luigi Bovio e Milena Gibroni in collaborazione con il Dott. Agronomo Monica Ruschetti nella quale, dopo aver esaminato le caratteristiche ambientali e naturalistiche del territorio, gli strumenti normativi di valenza ambientale di cui dispone il Comune, le caratteristiche dei contenuti della V.P. 1/11, la coerenza degli obiettivi con quelli di altri piani o programmi, l'eventuale rilevanza della Variante per l'attuazione della normativa comunitaria nel settore ambientale, le caratteristiche delle aree interessate dalla medesima ed infine i potenziali impatti ambientali derivanti dall'attuazione della Variante, si afferma che: *“La Variante in oggetto prevede, unicamente, limitate modifiche che interessano le aree di fondovalle prossime ai centri urbani e che risultano funzionali ad essi.*

Dalle analisi delle proposte di piano non sono emersi impatti significativi sulle diversi componenti ambientali in ragione delle tipologie e delle dimensioni degli interventi previsti.

Pertanto, per tutto quanto esposto e considerato, si propone l'esclusione dalla V.A.S. della variante in oggetto, in quanto non si riscontrano criticità ambientali tali da costituire grave impedimento alla sua approvazione.”;

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 23 del 19/7/2011 con la quale approvava , per quanto di competenza, la relazione tecnica redatta dagli Arch. Bovio & Gibroni relativa alla verifica di assoggettabilità di valutazione ambientale strategica ai sensi dell'art. 12 del D.lgs. 4/2008 – DGR 12-8931 del 3.6.2008;

Preso atto che, sulla base della tipologia della Variante e dei vincoli operanti sull'area in esame, la documentazione prodotta [Relazione tecnica (AVAS)], al fine di raccogliere pareri collaborativi, è stata inviata , da parte di questo Comune con nota del 19/07/2011 prot. 1901, ai seguenti Enti e Pubbliche Amministrazioni:

- Provincia del Verbano-Cusio-Ossola;
- A.R.P.A. Piemonte – Dipartimento provinciale del Verbano-Cusio-Ossola;
- A.S.L. del Verbano-Cusio-Ossola;

Visto il parere collaborativo inviato dall'A.R.P.A. territorialmente competente con nota prot. n. 81341 del 19.08.2011 nel quale la stessa:

- sollevava dubbi sulla rispondenza delle due variazioni riguardanti i tracciati stradali rispetto ai principi dello sviluppo sostenibile a causa della mancanza di adeguate motivazioni per le medesime ed il consumo di risorse non rinnovabili non giustificato sotto il profilo ambientale, economico e sociale;
- rivendicava la legittimità di poter giudicare del tutto o parzialmente non sostenibili previsioni di strumenti urbanistici vigenti divenuti oggetto di varianti, rimettendone in discussione tutte le caratteristiche urbanistiche, in particolare se appartenenti a strumenti urbanistici generali che, istruiti prima dell'entrata in vigore della Parte Seconda del d.lgs 152/2006, non erano stati sottoposti alla relativa procedura di V.A.S.;
- riconosceva l'oggettiva lieve entità e la non alterazione da parte delle dette variazioni delle caratteristiche strutturali, urbanistiche ed ambientali dei due tracciati stradali in oggetto;
- riconosceva che la variazione riguardante il tracciato stradale tra le frazioni di Canfinello e Croppo non accresceva le criticità, comunque significative, di un intervento viabilistico su versante montano;
- lamentava però che l'intervento avrebbe causato l'esbosco di una porzione di acero-tiglio-frassineto con possibile impatto negativo su ecosistemi e biocenosi forestali;
- precisava che la variazione riguardante il tracciato stradale tra Case Manuli e Case Sturi avrebbe comportato l'occupazione di terreni agricoli definiti ad alta produttività dal PRGI vigente prossimi ad uno dei corridoi fluviali primari individuati dal PTP e che, pur provocando limitato consumo di suolo, avrebbe rappresentato una nuova potenziale via di penetrazione nelle aree ad alta valenza ecologica rappresentate dai prati stabili di fondovalle, costituendo premessa per ulteriori trasformazioni di ambiti ad elevata valenza ecologica già quantitativamente poco presenti nel Comune;
- lamentava, infine, che i due interventi avrebbero potuto avere un rilevante impatto paesaggistico;
- chiedeva, in conclusione, con l'esortazione diretta all'Amministrazione Comunale di considerare l'eventualità di stralciare dalla V.P. 1/11 le due variazioni riguardanti i tracciati stradali o, diversamente, causa la scarsa giustificabilità sotto il profilo della sostenibilità ambientale emersa dall'analisi della documentazione inoltrata sia per la scelta vigente che per quella in variante, di assoggettare la V.P. 1/11 alla pertinente fase di Valutazione Ambientale Strategica i cui impliciti approfondimenti conoscitivi potrebbero portare l'Ente Proponente ad una riconsiderazione della Variante nella direzione evidenziata nei punti precedenti;

Visto il parere collaborativo dell'A.S.L. VCO inviato con nota prot. n. 55812 del 14.08.2011 con il quale la stessa:

- lamentava che, a fronte di interventi di complessiva modesta entità, tuttavia gli aspetti riguardanti i possibili impatti delle variazioni sulla salute umana fossero stati solo accennati nella documentazione inoltrata;
- denunciando che la variazione relativa al tracciato stradale tra case Manuli e Case Sturi ed in particolare quella prevista tra le frazioni di Canfinello e Croppo, non fossero state oggetto di sufficienti motivazioni a supporto della loro "sostenibilità ambientale" e della loro indifferibile necessità e per le stesse non fossero state considerate soluzioni alternative né soluzioni di

annullamento/mitigazione degli impatti ambientali (consumo di suolo e aree verdi, disboscamento, alterazione di ecosistemi, trasformazioni paesaggistiche, ecc...), concludeva affermando che il progetto della V.P. 1/11 dovesse essere sottoposto alla relativa pertinente fase di V.A.S., salvo che l'Ente Proponente non decidesse invece di non procedere al suo perfezionamento sulla base di più approfondite considerazioni di natura "ambientale";

Premesso inoltre che:

- con il d.lgs 03.04.2006, n. 152, modificato ed integrato dal d.lgs 16.01.2008, n. 4, di recepimento ed attuazione delle Direttive 2001/42/CE del 27.06.2001, 85/337/CEE del 27.06.1985 come modificata ed integrata dalla Direttiva 97/11/CE dello 03.03.1997 e dalla Direttiva 2003/35/CE del 26.05.2003, è stata introdotta nella legislazione dello Stato Italiano la procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) di piani e programmi, finalizzata ad assicurare che l'attività antropica sia compatibile con la condizioni di uno sviluppo sostenibile, della salvaguardia della biodiversità e di un'equa distribuzione dei vantaggi connessi all'attività economica;
- che l'art. 11, comma 3, del d.lgs 152/2006, prevede che: *"la fase di valutazione è effettuata durante la fase preparatoria del piano o del programma ed anteriormente alla sua approvazione o all'avvio della relativa procedura legislativa. Essa è preordinata a garantire che gli impatti significativi sull'ambiente derivanti dall'attuazione dei detti piani e programmi siano presi in considerazione durante la loro elaborazione e prima della loro approvazione."*;
- che l'art. 5, lettere a), m), n), p), q), r), s) del d.lgs 152/2006 definisce: "verifica di assoggettabilità" la verifica attiva attivata allo scopo di valutare se piani o programmi possano avere un impatto significativi sull'ambiente e debbano essere sottoposti alla fase di valutazione ambientale strategica;

Visto che variazioni proposte nella V.P. 1/11 non interessano aree comprese in zone di protezione speciale naturalistica (ZPS) o in siti di importanza comunitaria (SIC), pur se site ai limiti, ma esternamente, dell'area ZPS Alte Valli Anzasca, Antrona, Bognanco (IT1140018), e che quindi non sussiste la necessità di interpellare il Settore Pianificazione e Gestione delle Aree Naturali Protette della Regione Piemonte per lo svolgimento dell'altrimenti obbligatorio procedimento di valutazione di incidenza, peraltro da svolgersi nell'ambito della procedura di V.A.S. ;

Preso atto che, ai sensi dell'art.12, commi 3, 4 e 5 del d.lgs 152/2006 e s.m.i., è obbligo dell'Autorità Competente rappresentata nel caso specifico dal Comune di:

- verificare, sulla base degli elementi di cui all'allegato I del decreto e in base ai contributi collaborativi, se il piano o programma può avere impatti significativi sull'ambiente;
- emettere, tenuto conto dei contributi pervenuti, il provvedimento di verifica di assoggettamento o di esclusione del piano o programma alla procedura di VAS;
- pubblicare il risultato della verifica di assoggettabilità, comprese le motivazioni; che, al fine di accertare la necessità di sottoporre la predetta Variante alla procedura di valutazione ambientale strategica, è stata attivata la preliminare verifica di assoggettabilità;

Considerato che :

con deliberazione della Giunta Regionale 9 giugno 2008, n. 12-8931 "D.lgs. 152/2006 e s.m.i. – Norme in materia ambientale, primi indirizzi operativi per l'applicazione della procedura in materia di Valutazione Ambientale Strategica di piani e programmi" sono state delineate le procedure operative e definite le competenze per le amministrazioni competenti in materia;

la Regione Piemonte nel medesimo atto deliberativo ha stabilito che l'Amministrazione competente nell'approvazione del piano o programma debba individuare l'autorità competente a decidere circa la necessità di valutazione per quelli sottoposti a verifica preventiva e ad effettuare, nel corso del procedimento VAS, la valutazione complessiva degli effetti ambientali del piano o programma esprimendo il parere di compatibilità ambientale;

la Regione, con la D.G.R. di cui sopra, ha ritenuto per l'esercizio di tale funzione, per i comuni la facoltà di individuare una struttura idonea a garantire le necessarie competenze tecniche ed a favorire un approccio integrato nelle analisi e nelle valutazioni propedeutiche all'espressione dei pareri di compatibilità ambientale richiesti a conclusione del procedimento V.A.S.;

la citata D.G.R. individua nell'ambito degli strumenti di pianificazione urbanistica e nell'ambito di applicazione della VAS il tipo di analisi ambientali da condurre e l'assoggettabilità obbligatoria o la procedura di verifica preventiva da attivare.

Visto l'art. 5 del D.Lgs. 03/04/2006, n. 152, per il quale l'autorità proponente, procedente e competente, nella fattispecie, è il Comune di Ceppo Morelli.

Atteso che presso l'autorità competente deve essere istituito l'Organo Tecnico con i compiti stabiliti dal 1° comma dell'art. 7 della L.R. 14.12.1998, n.40.

Acclamata la carenza, all'interno della dotazione organica e della struttura di questo Ente, di adeguate competenze tecniche.

Richiamata la determina dell'ufficio tecnico n.74 (reg. gen. 95 del 21.09.2011 con la quale veniva affidato all'Arch. Claudio Grignaschi con studio in Via Carducci 3 a Novara l'incarico professionale per la formulazione della documentazione di esclusione di proseguimento delle procedure di V.A.S. per la variante parziale, ai sensi dell'art.17 comma 7° della L.R.56/77 smi, al vigente PRG;

Visto il provvedimento di esclusione dall'assoggettabilità alla prosecuzione della procedura di valutazione ambientale strategica, redatto dall' Arch. Grignaschi Claudio e qui pervenuto e registrato il 11.10.2011 prot. 2588, relativo alla variante parziale VP1/11 al vigente PRG che attesta :” *in seguito alle motivazioni espresse nella documentazione prodotta dal*

Comune, che si condividono, ed alle argomentazioni esposte ai punti precedenti, l'esclusione della Variante Parziale 1/11 al P.R.G.I. vigente dei Comuni di Bannio Anzino, Calasca Castiglione, Ceppo Morelli e Vanzone con San Carlo, limitata al territorio del Comune di Ceppo Morelli, redatta ai sensi del comma 7, art. 17, L.R. 56/77 e s.m.i., dalla continuazione della procedura di Valutazione Ambientale Strategica di cui agli articoli dal 13 al 18 del d.lgs n. 152/2006 e s.m.i., esplicitando la raccomandazione che la V.P. 1/11 provveda direttamente a quantificare, secondo le specifiche del d.lgs n. 227/01 e della L.R. n. 4/09, le previsioni di rimboschimento o di manutenzione boschiva conseguenti a interventi che comportino sboscamenti irreversibili di aree, indipendentemente dalla loro superficie, quale azione di compensazione ambientale, nonché a dettare le specifiche di mitigazione ambientale

per l'esecuzione delle opere d'arte necessarie alla realizzazione degli interventi suddetti."

Sulla proposta di cui sopra esprime parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 del T.U. Enti locali il Responsabile del Servizio, che di seguito sottoscrive:

F.to RABAGLIETTI Geom. Alberto

Con voti unanimi espressi nei modi e nelle forme di legge.

DELIBERA

Di approvare, per quanto di competenza, il provvedimento di esclusione dall'assoggettabilità alla prosecuzione della procedura di valutazione ambientale strategica ,redatto dall' Arch. Grignaschi Claudio e qui pervenuto e registrato il 11.10.2011 prot.2588, relativo alla variante parziale VP1/11 al vigente PRG che attesta :" *in seguito alle motivazioni espresse nella documentazione prodotta dal Comune, che si condividono, ed alle argomentazioni esposte ai punti precedenti, **l'esclusione** della Variante Parziale 1/11 al P.R.G.I. vigente dei Comuni di Bannio Anzino, Calasca Castiglione, Ceppo Morelli e Vanzone con San Carlo, limitata al territorio del Comune di Ceppo Morelli, redatta ai sensi del comma 7, art. 17, L.R. 56/77 e s.m.i., dalla continuazione della procedura di Valutazione Ambientale Strategica di cui agli articoli dal 13 al 18 del d.lgs n. 152/2006 e s.m.i., esplicitando la raccomandazione che la V.P. 1/11 provveda direttamente a quantificare, secondo le specifiche del d.lgs n. 227/01 e della L.R. n. 4/09, le previsioni di rimboschimento o di manutenzione boschiva conseguenti a interventi che comportino sboscamenti irreversibili di aree, indipendentemente dalla loro superficie, quale azione di compensazione ambientale, nonché a dettare le specifiche di mitigazione ambientale per l'esecuzione delle opere d'arte necessarie alla realizzazione degli interventi suddetti."*;

Di dare atto , per le motivazioni suesposte , dell'esclusione dell'assoggettabilità alla prosecuzione della procedura di valutazione ambientale strategica della variante parziale VP 1/11 al vigente PRG a condizione che *si provveda direttamente a quantificare, secondo le specifiche del d.lgs n. 227/01 e della L.R. n. 4/09, le previsioni di rimboschimento o di manutenzione boschiva conseguenti a interventi che comportino sboscamenti irreversibili di aree, indipendentemente dalla loro superficie, quale azione di compensazione ambientale, nonché a dettare le specifiche di mitigazione ambientale per l'esecuzione delle opere d'arte necessarie alla realizzazione degli interventi suddetti;*

Di incaricare il responsabile dell'ufficio tecnico comunale di procedere a trasmettere la presente deliberazione ai seguenti Enti e Pubbliche Amministrazioni:

- Provincia del Verbano-Cusio-Ossola;
- A.R.P.A. Piemonte – Dipartimento provinciale del Verbano-Cusio-Ossola;
- A.S.L. del Verbano-Cusio-Ossola;

Di dichiarare la presente deliberazione con successiva votazione resa all'unanimità, immediatamente eseguibile ai sensi dell'artt.134 ,comma 4 del D.lgs.267/2000.

N. 26 DEL 20/12/2011

Il presente processo verbale previa lettura, è stato approvato e formato a termini di legge.

IL SINDACO
F.toTABACHI LIVIO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.toBoni Dott. Pietro

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 21/12/2011.

Ceppo Morelli, lì 21/12/2011

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.toBoni Dott. Pietro

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Ceppo Morelli, lì 21.12.2011

IL SEGRETARIO COMUNALE
Boni Dott. Pietro

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

☐ Il presente atto è stato dichiarato immediatamente eseguibile.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.toBoni Dott. Pietro

☐ Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 20/12/2011 ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 134 – comma 3° della Legge n. 267 del 18/8/2000.

Ceppo Morelli, lì _____

IL SEGRETARIO COMUNALE